

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 78/01/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con separati ricorsi il professor Au. Ed. Ar. Um., rappresentato e difeso come in atti, chiede l'annullamento degli atti sopra menzionati, i primi due relativi all'accertamento di imposte dirette per gli anni 2004 e 2005, il terzo per l'irrogazione di sanzioni in coerenza con gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, ed il quarto quale richiesta cautelare in attesa della definizione della controversia.

I ricorsi sono stati riuniti, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, in considerazione della omogeneità della materia trattata e della identità delle parti coinvolte nelle controversie.

Ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.p.r. 600/73, l'Agenzia delle entrate Milano 1 accerta un maggior reddito imponibile ai fini Irpef ed Irap come segue:

- per l'anno 2004 un imponibile Irpef di € 536.279,00 contro un imponibile dichiarato di € 426.387,00; ai fini Irap accerta un valore della produzione netta di € 559.851,00. Da ciò consegue una maggiore Irpef per € 49.451,00, addizionale regionale Irpef di € 1.538,00; maggiore Irap per € 23.794,00; sanzioni per € 79.54,00. Il totale dovuto per l'anno, oltre agli interessi computati fino al momento del pagamento, ammonta a € 154.325,00;

- per l'anno 2005 un imponibile Irpef di € 527.519,00, contro un imponibile dichiarato di € 455.279,00; ai fini Irap accerta un valore della produzione netta di € 543.155,00.

Da ciò consegue una maggiore Irpef per 31.069,00, maggiore addizionale regionale Irpef per € 1.012,00 e maggiore Irap per 23.084,00; sanzioni Irpef per € 32.075,00, sanzioni Irap per € 27.700,80. Il totale dovuto per l'anno 2005, oltre agli interessi computati fino al momento del pagamento, ammonta ad € 114.940,80.

In fase di istruttoria l'Ufficio accertatore inoltra al ricorrente un questionario con il quale, tra l'altro, veniva chiesta l'esibizione di tutti i registri fiscali e i documenti di supporto. Detta richiesta veniva tempestivamente evasa, ma ciò nonostante, lamenta parte ricorrente, vengono emessi gli avvisi di accertamento impugnati con i quali si contesta che non sarebbero state documentate spese relative agli immobili, spese per alberghi, per ristoranti, per spese di rappresentanza ed altro. Le spese non documentate ammonterebbero a € 109.892,00.

Preliminarmente parte ricorrente eccepisce che gli avvisi impugnati sono nulli per carenza, in capo l'Ufficio, del potere di accertamento, avendo parte ricorrente aderito al concordato preventivo fiscale di cui all'articolo 33 del D. Lgs. 30 settembre 2003 n. 269; mentre ai fini Irap eccepisce carenza di motivazione, ma anche che l'avviso è parzialmente infondato nel merito.

Per quanto attiene la prima eccezione, quella formulata in forza dell'articolo 33 del D. Lgs. 269/2003, rammenta che detta procedura "agevolativa" esplica i suoi effetti per gli esercizi 2003 e 2004, definendo l'onere tributario per i due esercizi parametrato al reddito dichiarato per l'anno 2001. Dalla adozione di tale procedura conseguono limitazioni nel potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva. Quanto sopra, ovviamente, limitatamente all'anno 2004, per il quale parte ricorrente precisa che l'identica controversia interessante all'anno 2003 si è conclusa favorevolmente per il ricorrente con pronunciamento dell'accoglimento del ricorso da parte di questa Commissione.

Parte ricorrente formula una sola precisazione nel merito: la mancanza di documentazione relativa alle spese per l'immobile è dovuta alla circostanza che si tratti di spese condominiali, la cui ricostruzione può essere fatta indirettamente dall'esame del bilancio condominiale ovvero dai versamenti eseguiti a favore del condominio, non rilasciando questo organismo alcuna attestazione in merito.

Per quanto attiene l'accertamento del maggior imponibile ai fini Irap, parte ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento per carenza di motivazione, citando il pronunciamento della Consulta in merito all'attività professionale. Ma anche spiegando come in concreto il ricorrente esplica la propria professionale (attività medica di chirurgo nella branca dell'urologia, operante presso strutture di terzi). A supporto vengono menzionati alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione aderenti alla specifica realtà, precisando che i compensi conseguiti a seguito di interventi chirurgici effettuati senza alcuna struttura organizzativa sono stati per l'anno 2004 pari a € 244.641,00 e per l'anno 2005 a € 223.495,00.

Conclude sul punto chiedendo che in ogni caso gli imponibili Irap vengano ridotti di tale importo.

Parte ricorrente chiede altresì che non vengano applicate sanzioni. Invoca a tal fine il 3° co. dell'art. 10 della legge 212/2000, ma anche l'art. 8 del D. Lgs. 546/92. Osserva che nello specifico sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, comprovate da pronunce giurisprudenziali in palese contrasto tra loro; soprattutto negli anni in cui il contribuente era chiamato ad assolvere il suo obbligo tributario.

Si costituisce tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle entrate per comunicare che, nelle more del giudizio, ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento per la parte riferibile all'Irpef ed all'addizionale regionale Irpef, per cui la materia del contendere rimane limitata alla sola Irap accertata. A tal fine parte ricorrente ribadisce la legittimità del proprio operato e che nel corpo della sentenza di questa Commissione relativa all'anno 2003 è stata ribadita la assoggettabilità all'imposta da parte del ricorrente. Osserva che esiste una struttura minima organizzata quando vengono affidati a terzi, in modo non occasionale, incombenze tipiche dell'attività professionale all'interno dello studio. Precisando però che non rileva l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali e la presenza di tirocinanti, in quanto l'attività da questi svolta è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante stesso.

Anche la disponibilità di uno studio capace di rendere più efficace e produttivo l'attività professionale sarebbe, per l'Ufficio, indice di maggiore produttività di quell'organizzazione su cui si fonda l'imposta in esame.

La nota dell'Ufficio si conclude ponendo in evidenza l'entità delle quote di ammortamento e delle spese di acquisto per beni mobili, i canoni di locazione finanziaria, le spese relative agli immobili, le prestazioni di lavoro dipendente assimilato, le spese per consumi.

In forza di quanto, sopra l'Agenzia delle entrate chiede la conferma dell'avviso di accertamento per la parte relativa al Irap accertata.

Con successive memorie e nel corso della pubblica udienza, le parti ulteriormente illustrano quanto sopra riassunto. E' stata pure chiesta e concessa la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in attesa di trattazione nel merito.

Questa Commissione preliminarmente prende atto della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle imposte dirette. Per quanto attiene l'Irap,

prende atto della esistenza nella specifica realtà esaminata di due aree operative: una riconducibile all'attività consulenziale espletata presso uno studio sufficientemente attrezzato per configurare i presupposti impositivi ed una seconda area consistente nell'attività del ricorrente presso sale operatorie e strutture sanitarie di altri soggetti. Questa Commissione ritiene che i proventi rivenienti da questa seconda attività, la cui quantificazione esposta in ricorso non è contestata dall'Ufficio, vadano esclusi dalla imponibilità Irap. Per quanto attiene la domanda di disapplicazione delle sanzioni formulata da parte ricorrente, questa Commissione dà atto che in materia di imponibilità Irap ancor oggi, e certamente molto di più negli anni in cui il contribuente era chiamato ad operare le sue scelte di natura fiscale, sussiste incertezza anche a causa di pronunciamenti giurisprudenziali talvolta contraddittori. Si riscontrano pertanto gli elementi di incertezza di cui all'art. 10 della legge 212/2008 e anche all'art. 8 del D. Lgs. 546/92 che consentono di non irrogare le sanzioni previste dalla normativa tributaria sulla materia per cui è controversia.

Per quanto attiene le spese di giudizio, questa Commissione ritiene di doverne disporre la compensazione integrale in considerazione della reciproca soccombenza delle parti e della specificità del caso in esame.

PQM

La Commissione accoglie in parte i ricorsi riuniti, prende atto della cessata materia del contendere ai fini Irpef e rimanda agli Uffici per la rideterminazione dell'Irap escludendo dall'imponibile € 244.641,00 per l'anno 2004 ed € 223.495,00 per l'anno 2005, senza applicazione di sanzioni. Annulla il procedimento di fermo amministrativo e la cartella esattoriale per l'anno 2005. Spese compensate.